

DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CSV DELLA PUGLIA DEL 16 NOVEMBRE 2016

I CSV della Puglia, dopo attenta analisi del documento “Proposte per la nuova articolazione e funzionamento dei centri di servizio per il volontariato in attuazione della legge 106/2016” (di seguito documento), allegato alla lettera a firma del presidente di CSVnet, prot. 514/16 del 26/10/2016, (e dei relativi aggiornamenti comunicati con la nota prot.Se/st/540.16 del 17 novembre 2016), deliberano all’unanimità di comunicare all’Assemblea dei soci di CSVnet quanto segue:

Alcuni aspetti nel documento sono ritenuti positivi da parte dei CSV della Puglia, quali:

- il richiamo al principio di sussidiarietà e la previsione che i CSV divengano agenzie di sviluppo locale del volontariato, con un’adeguata gamma di servizi da erogare;
- il credito di imposta per il di 2017 che il Governo ha assicurato;
- la previsione di un fondo nazionale reale, non virtuale, dove versare le risorse per i CSV, risolvendo così l’annosa questione degli interessi sui fondi previsti dall’art. 15 l. 266/91.

Si esprime, inoltre, soddisfazione relativamente agli aggiornamenti comunicati; in particolare con lettera a propria firma, il presidente di CSVnet ha annunciato l’introduzione di alcune modifiche contenute nei capitoli 1, 3 e 4 del documento approvato nel Direttivo, successivamente confermate con la nota del 17.11.2016.

Ciò nonostante, i rappresentanti dei CSV pugliesi esprimono perplessità sui contenuti del documento in questione, approvato dal Consiglio direttivo di CSVnet, in quanto lo stesso non soddisfa le aspettative auspiccate, relativamente alla possibilità di riconoscere pari peso ai soggetti firmatari della proposta, e di riuscire a determinare una nuova e diversa visione di quella costruita con il DM 8.10.1197, nonché alla possibilità di rivedere quanto stabilito dall’Atto di indirizzo Visco per il finanziamento al sistema dei CSV. Molte sono le perplessità su specifici punti del documento che vanno in pieno contrasto con i contenuti della Legge Delega, dal sistema degli accreditamenti, che non consente di mantenere il sistema attuale, alle competenze dei CSV che rimarrebbero in vita, e che per maggior chiarezza di seguito si rappresentano:

- a) La Legge Delega n. 106/16, nello stabilire una “revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato”, non ha dato un mandato generico al Governo di effettuare modifiche alla normativa vigente, ma ha fatto esplicito riferimento all’attuale art. 15 della 266/91, indicando con precisione quali sono gli ambiti nei quali tale revisione va attuata;
- b) non è eliminabile l’attuale “funzione pubblica” svolta dal sistema dei CSV, né l’accreditamento e il funzionamento del sistema può essere affidato solo ad una Fondazione di diritto privato;
- c) I criteri di accreditamento e di verifica periodica dei CSV, devono essere stabiliti dallo Stato con il Decreto Legislativo e non fissati da un organismo (ONC) non previsto dalla Legge Delega. È, inoltre, da escludere la previsione di deroghe richiamate al terzo capoverso dell’articolazione territoriale dei CSV per garantire la certezza di regole comuni uguali in tutto il territorio nazionale. Tali criteri, pertanto, devono essere normati dal Governo, mentre agli organismi di controllo, che si auspica siano composti da soggetti pubblici e privati, è demandato il compito dell’applicazione degli stessi;
- d) Per quanto riguarda i Requisiti oggettivi, lì dove si prevede che le organizzazioni chiamate a gestire i CSV debbano avere un *elevato grado di rappresentatività della realtà territoriale*, non si considera che nei CSV spesso sono più coinvolte le piccole associazioni che le grandi. D’altro canto si rischia di contraddire il principio delle porte aperte;
- e) La previsione dell’articolazione territoriale deve garantire il principio di equità e di prossimità nell’erogazione dei servizi;

- f) L'accreditamento istitutivo, così com'è formulato nel documento, sembra prefigurare l'azzeramento della situazione attuale: se uno dei criteri è il numero degli abitanti, non è chiaro che fine fanno gli attuali Csv regionali e quelli provinciali. Il Decreto legislativo deve custodire e potenziare l'esperienza e il lavoro svolto di questi anni dai Csv, che faticosamente hanno messo assieme il Volontariato nel territorio (Volontariato che tra l'altro conserva un ruolo di governo dei CSV) e hanno formato competenze preziose.
- g) E' indubbio che i CSV dovranno erogare servizi all'insieme del volontariato presente nei diversi soggetti del Terzo settore, ma è altresì indubbio che ogni modifica dell'attuale articolazione territoriale dei Centri di servizio al volontariato possa nascere solo "dal basso", sulla base dei bisogni e delle peculiarità dei territori e comunque salvaguardando il grande patrimonio di risorse umane che in questi anni si è consolidato intorno ad essi.
- h) Rispetto al Ruolo e funzionamento degli organismi di controllo si evidenzia che l'assenza dello Stato in tali organismi, contrasta con il principio di sussidiarietà richiamato nella Legge Delega ed è oggi ancor più paradossale, visto che lo Stato mette in campo risorse finanziarie attraverso il meccanismo del credito d'imposta;
- i) Sarebbe stato interessante proporre di stabilire nel D.Lgs i requisiti minimi per i componenti degli Organismi di controllo regionali o sovregionali chiamati a valutare la qualità dei servizi o l'impatto sociale delle attività dei CSV. L'articolazione dell'organo di controllo, così come proposta espone i CSV al rischio di provvedimenti sanzionatori addirittura pecuniari se non si definiscono dei criteri oggettivi;
- j) In relazione a quanto previsto per i Servizi dei CSV all'interno del documento, si vuole fortemente sottolineare l'interpretazione non coerente con il contenuto di Legge Delega riguardo alle nuove competenze dei CSV – art.5 comma 1 lettera e) punto 2 - in particolare l'allargamento dei servizi a favore di tutti gli enti del Terzo Settore previsto al punto 1.5, 1.5 lettera c) , d), punto 1.6 lettera d) del *documento*. Permane poi un dubbio sulla cessione temporanea, in quanto il termine cessione indica un'azione definitiva e non temporanea, ma la domanda è a chi dovrebbe essere destinata tale cessione? Sicuramente non agli enti del terzo settore perché la Legge Delega dispone che i CSV non possono procedere a cessioni a titolo gratuito dei beni mobili a Enti del terzo settore; modalità di gestione che abbia le capacità di mettere in rete organizzazioni diverse, punto 3 (modalità di gestione) del *documento*;
- k) La "creazione di un fondo unico nazionale alimentato annualmente dalle Fondazioni di origine bancaria secondo le vigenti regole del quindicesimo ex Atto di indirizzo Visco". Ora, come è noto, l'Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro Vincenzo Visco del 18 aprile 2001, nell'interpretare l'articolo 8 della del Dlgs 153 del 1999, ha considerato che il quindicesimo destinato sulla base dell'art. 15 della L. 266/1991 alla creazione e sostegno dei Centri di Servizio per il volontariato dovesse essere calcolato non come testualmente prevede la stessa legge e come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. 500/1993). È necessario che il Governo stabilisca una modalità di calcolo secondo la normativa appena citata anche perché negli ultimi anni, come ben sappiamo, il calo vertiginoso dell'1/15 degli utili delle Fondazioni non consente più di garantire il corretto svolgimento dei servizi al volontariato previsto dalla Legge;
- l) La Legge Delega al comma 1 della lettera f) dell'articolo 5 individua Organismi di Controllo regionali o sovregionali e non un Organo di Controllo Nazionale, soggetto capace di coordinare le azioni di controllo e con modalità che siano identiche su tutto il territorio nazionale. A tal proposito giova ricordare che solo gli Organismi regionali o sovregionali saranno stabiliti nel Decreto legislativo dal Ministero del Lavoro e non il loro eventuale organo di coordinamento.

Fermo restando l'apprezzamento per l'impegno profuso dalla presidenza di CSVnet, si è voluto portare in Assemblea quanto discusso dal coordinamento della Puglia per fornire un contributo propositivo e non contestativo. Siamo pronti a collaborare affinché il Decreto attuativo che avrà come oggetto il sistema dei CSV vada nella direzione della Legge 106/2016.

CSV Foggia
 CSV S. Nicola- Bari
 CSV Taranto
 CSV Poiesis – Brindisi
 CSV Salento - Lecce